**R.G.N. 3235/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. Adriana Cassano Cicuto | Presidente |
| Dott. Maura Caterina Barberis | Consigliere |
| Dott. Laura Cesira Stella | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.11.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7712/2025, pubblicata il 14.10.2025,

TRA

[redacted] e [redacted], entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO LEONARDO, elettivamente domiciliati in VIA P. TOGLIATTI 53 FRANCAVILLE FONTANA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;

-APPELLANTI

CONTRO

[redacted] con il patrocinio dell'Avv. SCHIAVONE ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA ANDREA APPIANI 7 MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;

-APPELLATA

**OGGETTO**: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7712/2025, pubblicata il 14/10/2025, in materia di "Cessione dei crediti".

**CONCLUSIONI:**

Pe [redacted] e [redacted]

"*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,*

***IN VIA PRELIMINARE***

***a)*** *disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;*

***NEL MERITO***

***b)*** *riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, Nr. 7712/2025 emessa dalla Sez. VI Civ., a firma della dott.ssa* [redacted] *nonché depositata in data 14/10/2025 e notificata dalla controparte in data 24/10/2025 a mezzo pec sulla scorta di tutti i motivi di impugnazione addotti con il presente atto di appello;*

***c)*** *condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi distrattario.*"

Per [redacted] :

"*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:*

1. ***In via preliminare:*** *dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c.;*
2. ***Nel merito, in via principale:*** *rigettare l'appello proposto da* [redacted] *in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, con ermare integra mente a sentenza n. n. 7712/2025 pubbl. il 14/10/2025 R.G. n. 22/2024, emessa dal Tribunale di Milano;*
3. ***In ogni caso:*** *con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.*"

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12.12.2023, i sigg. [redacted] e [redacted] nella loro qualità di fideiussori di [redacted].l., hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15357/2023, chiedendone la declaratoria di nullità o la revoca. Il predetto decreto aveva loro ingiunto di pagare, in solido, alla parte ricorrente [redacted], quale procuratrice di [redacted] r.l., la somma di € 59.177,07, oltre interessi legali, quale sorte capitale e accessori.

Gli opponenti hanno dedotto a fondamento dell'opposizione, in primo luogo, la carenza di prova riguardo la titolarità del credito azionato. La parte ricorrente, qualificatasi creditrice cessionaria, non aveva infatti offerto alcuna prova atta a dimostrare l'avvenuto invio ai debitori ceduti della comunicazione scritta di informativa della cessione, quale adempimento utile ai fini della certa individuazione dei crediti oggetto della cessione in blocco. Invero, chi agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione, fornendo la prova sostanziale della propria

legittimazione che, nel caso specifico, doveva essere data con la produzione in atti del contratto di cessione di crediti e dell'informativa al debitore ceduto. Tale adempimento non era stato effettuato da [redacted], che non aveva prodotto né il contratto di cessione, né la comunicazione della cessione ai debitori ceduti. Il documento allegato al fascicolo monitorio (doc. C), rubricato "*G.U. Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020*", era poi una semplice stampa di una videata, priva di valenza probatoria sia in ordine alla genuinità del documento, sia al suo contenuto, considerato che all'interno non risultava alcun riferimento al credito vantato nei confronti degli odierni opponenti.

I sigg. [redacted] hanno poi eccepito la carenza di prova del credito stesso (oltre che della sua cessione). Gli opponenti hanno rilevato che l'estratto conto posto a fondamento dell'azione monitoria, proveniente dalla Banca cedente, non risultava essere mai stato comunicato agli opponenti. Il decreto ingiuntivo opposto era inoltre nullo, per carenza di prova scritta del credito azionato ai sensi dell'art. 50 TUB, atteso che l'estratto conto prodotto era privo di efficacia probatoria, avendo mero valore indiziario. Tale estratto non poteva essere ritenuto titolo sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto non proveniente da [redacted] ma dalla cedente [redacted] La certificazione utile per l'emissione del decreto ingiuntivo, ad avviso degli opponenti, doveva essere effettuata dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, [redacted] non essendo una banca, non poteva emettere la necessaria certificazione; né poteva agire in via monitoria sulla base di un estratto conto certificato ad essa non riconducibile, in quanto non sottoscritto da un proprio dirigente, ma riconducibile alla banca cedente [redacted]

Per questi motivi il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.

Gli opponenti hanno poi eccepito la violazione delle norme di diritto sostanziale in merito al perfezionamento delle cessioni ed in particolare della cessione del credito datata 10.12.2020, intervenuta tra la cedente [redacted] la cessionaria Y[redacted]tteso che risultava la sola menzione dell'avvenuta inserzione nella Gazzetta Ufficiale, laddove, invece, per le cessioni in blocco, era necessario anche un secondo passaggio, consistente nella iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge nr. 130/90 (cfr. art. 58, comma 2 TUB). Nel ricorso per decreto ingiuntivo non era effettuato alcun riferimento a tale iscrizione, essendovi solo quello relativo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

In base all'estratto conto fornito a [redacted] a fronte di un importo di rate arretrate pari ad euro 39.979,01, gli interessi di mora ammontavano ad euro 19.198,06. Secondo gli opponenti, non vi erano tuttavia elementi idonei, atti a consentire ai debitori di comprendere

con precisione quale fosse l'effettivo tasso di interesse loro applicato e quali fossero le modalità con cui erano state calcolate le singole rate e imputate le somme, sia a titolo di sorte capitale, sia a titolo di interessi.

Gli opponenti eccepivano infine l'estinzione dell'obbligazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo monitorio, emergeva che l'ultima missiva inviata da [redacted] ai fideiussori e al debitore principale era datata 23.09.2015, cui era seguito il decreto opposto. [redacted] era pertanto decaduta dall'azione per estinzione dell'obbligazione dei fideiussori, atteso che l'azione giudiziale era stata promossa ben oltre i sei mesi dall'ultima formale intimazione di pagamento.

Gli opponenti hanno eccepito infine che il mutuo era garantito da [redacted] sino ad un massimo dell'50%. [redacted] e poi [redacted] avrebbero quindi potuto ottenere da [redacted] importo scaduto e non pagato dagli attori nella misura del 50%, al netto di quanto già versato a titolo di rimborso. Non risultava tuttavia fornita in atti alcuna prova circa il coinvolgimento del garante [redacted] con mancanza di trasparenza contrattuale nei confronti del consumatore, che non era stato messo nella condizione di capire se fosse stata esperita l'escussione del credito nei confronti della parte garante.

Si è costituita in giudizio [redacted], chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione attiva dell'opposta, [redacted]da ha rilevato che l'art. 58 TUB, in quanto norma di semplificazione, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, l'iscrizione del contratto nel Registro Imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La cessione opera e si perfeziona quindi senza il consenso del debitore ceduto e a prescindere da ogni conseguente formalità. La parte che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione. Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione.

Nel caso di specie, dalla disamina dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale risultava come i criteri per definire i crediti ceduti fossero stati individuati in modo specifico e inequivocabile.

Il credito vantato dall'opposta possedeva tutti i requisiti indicati dall'avviso. In ogni caso, [redacted] ha anche prodotto nel giudizio di opposizione la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla [redacted]e (doc. 2), documento già di per sé idoneo a provare l'intervenuto acquisto di un credito parte di una cessione in blocco e potenzialmente decisivo al fine di tale prova.

Nella Gazzetta Ufficiale era poi indicato il link [redacted] ione.html) ove era riportato [redacted] ione, individuati con il codice [redacted] aria diligenza, era agevole risalire [redacted] tro delle Imprese, da cui emergeva [redacted] depositata presso il competente Ufficio, in ossequio al disposto dall'art 58 TUB comma 2.

Quanto alla prova del credito, [redacted] mitandosi alla sola produzione della certificazione ex art. 50 TUB. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, con conseguente infondatezza dell'eccezione svolta dagli opponenti.

Quanto all'eccezione afferente alla mancata pubblicazione, nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione, essa era infondata, posto che l'operazione di cartolarizzazione era stata debitamente depositata, da [redacted] presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, in ossequio a quanto disposto dall'art 58 TUB c. 2, come documentato in atti.

L'eccezione relativa al superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora era poi generica, palesemente infondata e non supportata da alcuna prova.

Nel caso di specie, nessuna usura originaria poteva essere ravvisata, poiché il tasso di interesse effettivo globale medio applicato era abbondantemente al di sotto dei tassi soglia applicabili nel periodo di riferimento compreso tra maggio 2012 ed aprile 2017.

Con riferimento poi all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c., [redacted] ha evidenziato che i garanti avevano espressamente rinunciato al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente deroga contrattuale a detta disciplina. La fideiussione era peraltro "a prima richiesta" (art. 7) e [redacted] aveva in ogni caso rispettato il termine codicistico dell'art. 1957 c.c., posto che, quando aveva messo in mora la società obbligata principale, aveva parimenti trasmesso la medesima comunicazione anche al garante.

Con riferimento all'eccezione degli opponenti, relativa al fatto che il finanziamento fosse assistito dal fondo di garanzia [redacted]ale, l'opposta ha precisato che non era mai intervenuta alcuna escussione del fondo di garanzia, per cui nessuna comunicazione poteva essere allegata da [redacted]. Invero, il [redacted]on aveva effettuato nessun pagamento in favore della Banca, né della cessionaria, perché mai preventivamente escusso, non essendoci alcun obbligo né onere da parte della Banca o della cessionaria di preventiva escussione del fondo di garanzia.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Il primo Giudice ha ritenuto pienamente provato il credito oggetto del ricorso monitorio e la circostanza che tale credito fosse ricompreso nell'ambito della cessione in blocco da parte di [redacted] in favore di [redacted]

Ha poi rilevato che l'opposta aveva fornito prova documentale dell'avvenuto deposito dell'operazione di cartolarizzazione al competente Ufficio del Registro delle Imprese, come imposto dall'art 58 TUB co 2, come emergeva dalla visura storica di [redacted]l. prodotta in atti (doc. 4).

Quanto all'asserito superamento della soglia antiusura nel calcolo degli interessi di mora, il Tribunale ha rilevato che non era stata fornita alcuna specifica indicazione sul punto dagli opponenti, che non avevano pertanto assolto al proprio onere probatorio, violando così il disposto di cui all'art. 2697 c.c.

Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., le parti avevano concordato una deroga al termine decadenziale di cui al citato articolo, deroga legittima, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti e non contraria ad alcuna norma imperativa.

In ogni caso, nella fattispecie, non si era verificata alcuna decadenza, poiché l'istituto di credito, nel 2015, aveva inviato alla società e ai garanti le intimazioni di pagamento al fine di recuperare il proprio credito, entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale (doc. 4). Quanto infine al fatto che il finanziamento era assistito dal fondo di garanzia di [redacted] non aveva dato prova dell'avvenuta escussione del credito nei confronti di detto Fondo, il Tribunale ha rilevato che non vi era prova in atti dell'intervenuta escussione del fondo di garanzia, per cui [redacted]non aveva potuto allegare alcuna comunicazione in tal senso, atteso che il fondo [redacted] non aveva effettuato nessun pagamento in favore della cedente o della cessionaria.

I signori [redacted]hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i motivi di seguito indicati.

In via preliminare, gli appellanti hanno rinnovato l'istanza di invio degli atti alla Procura della Repubblica, sussistendo profili di rilevanza penale in relazione alle attività finanziarie svolte dalla resistente (creditore opposto) senza le necessarie autorizzazioni (istanza non valutata dal primo Giudice).

Gli appellanti hanno poi riproposto eccezioni preliminari già sollevate con le note di precisazione delle conclusioni in primo grado, ma non prese in esame dal primo Giudice (pur trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio).

I motivi posti a base dell'appello sono i seguenti:

***1A) Violazione e falsa applicazione di quanto all'art. 114 c. 5 del TUB – illegittimo esercizio di attività in assenza di iscrizione presso l'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Errore di legge e omessa motivazione.***

L'art. 114.5 del Testo Unico Bancario (TUB) è una norma di derivazione europea (*attuativa della direttiva NPL*) che disciplina l'attività di acquisto di crediti in sofferenza (*Non-Performing Loans - NPL*) da parte di soggetti diversi dalle banche (*cd. "fondi speculativi" o "operatori del credito secondario*"). Il predetto articolo istituisce un registro pubblico tenuto dalla Banca d'Italia in cui devono iscriversi tutti i soggetti che, professionalmente, acquistano crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari.

La norma ha, altresì, l'obiettivo di supervisionare gli operatori del mercato secondario dei crediti, garantendo trasparenza, stabilità finanziaria e tutela dei debitori, i quali possono così verificare l'identità e la legittimità del loro nuovo creditore.

Il registro predetto è stato istituito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2025 e, secondo gli appellanti, era pertanto in vigore al momento dell'instaurazione del giudizio di opposizione.

soggetto (Società Veicolo - SPV) che opera professionalmente nell'acquisto di crediti in sofferenza, come evidenziato dalla cessione "in blocco" di crediti classificati "a sofferenza" e come emerge anche dalla visura camerale versata in atti dalla convenuta/appellata.

Trattandosi di soggetto che professionalmente acquista crediti in sofferenza, la sua mancata iscrizione nel registro di cui al citato articolo comporta un illecito esercizio dell'attività. Inoltre, sempre ad avviso degli appellanti, un soggetto che opera in violazione di norme imperative di pubblicità e trasparenza non può legittimamente esperire azioni giudiziarie, per far valere i crediti acquistati in violazione di quelle stesse norme.

Ad avviso degli appellanti, il Tribunale aveva violato il citato art. 114.5 TUB e non aveva spiegato perché tale norma non sarebbe applicabile.

***1B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3 lettera c L. 130/1999 – nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di controparte per "difetto di rappresentanza sostanziale e processuale"; procura rilasciata da soggetto non abilitato.***

Gli appellanti hanno eccepito la nullità assoluta dell'atto di conferimento della procura alle liti, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, comma 6, della L. 130/1999, in combinato disposto con l'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Tale vizio, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2951/2016), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla legittimazione ad agire.

Più nel dettaglio, le Società Veicolo (SPV) devono essere iscritte in elenchi tenuti dalla Banca d'Italia per finalità statistiche (art. 4 L. 130/1999). L'attività di riscossione (o *servicing*) dei crediti acquistati dalla SPV è riservata per legge ai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. *Master Servicer*). Il *Master Servicer*, a sua volta, può delegare le attività operative di riscossione a società terze (c.d. *Special* o *Sub-Servicer*), le quali, pur non necessitando dell'iscrizione all'albo TUB, operano sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza.

Nel caso di specie, la società [redacted] (cedente/mandante) non risulta iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB e la procura è stata conferita direttamente dalla società [redacted] alla società [redacted] mandataria), anch'essa non iscritta al predetto albo, risultando al più titolare di una licenza ex art. 115 TULPS, insufficiente per l'attività di recupero di crediti cartolarizzati.

Ne consegue la violazione di una norma imperativa (art. 2 co 6 legge 130/1999), volta a tutelare il mercato e i risparmiatori, assicurando che il recupero dei crediti cartolarizzati sia affidato a soggetti vigilati, dotati di specifici requisiti di stabilità e professionalità.

La violazione di una norma imperativa determina, ex art. 1418 c.c., la nullità assoluta del negozio giuridico. Il conferimento della procura alle liti direttamente a un soggetto non abilitato è atto nullo, con effetti sul piano sostanziale e processuale. Per questi motivi, secondo gli appellanti, [redacted] sarebbe priva del potere di rappresentare [redacted] lla riscossione dei crediti e, dal punto di vista processuale, sarebbe priva di legittimazione e di *jus postulandi*.

Gli appellanti hanno pertanto chiesto alla Corte di dichiarare la caducazione di tutti gli atti processuali posti in essere dalla parte appellata, per carenza assoluta di legittimazione a stare in giudizio.

***2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3 lettera c e 4 L. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) in relazione alla legittimazione (attiva) processuale di Intrum Italy S.p.A. nonché violazione degli artt. 2697 c.c., 58 d.lgs. 385/1993.***

Ad avviso degli appellanti, la società opposta non aveva fornito prova (come era suo onere) dell'inclusione del credito azionato nell'ambito della operazione di cartolarizzazione e di cessione in blocco.

Da ciò discenderebbe il difetto di legittimazione attiva di [redacted], considerata la violazione dell'art. 58 co 2 TUB e dell'art. 4 legge 130/1999. La produzione dell'all. C sarebbe infatti inconferente, trattandosi della stampa di una semplice videata, priva di valore probatorio.

Nulla proverebbe la visura camerale prodotta in atti. Quanto alla dichiarazione di cessione (peraltro priva di data certa e priva del nominativo del dichiarante), essa non potrebbe sostituire l'adempimento delle prescrizioni di legge, ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori.

***3. Inversione dell'onere probatorio e motivazione illogica.***

Il Tribunale avrebbe compiuto un grave errore logico-giuridico, nel sottolineare che sull'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale era evidenziato il *link*, tramite cui risalire all'elenco dei crediti ceduti, e nel ritenere che i debitori, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, avrebbero potuto aprire il *link* e verificare l'inclusione del loro debito nell'ambito dell'operazione di cessione.

Grava infatti sul creditore l'onere di provare la propria legittimazione e non certo sulla parte debitrice.

Ad avviso degli appellanti, una pagina di un sito *web* (sempre modificabile) non potrebbe assurgere a prova in un giudizio.

***4. Violazione degli art. 58 TUB e 1264 c.c. – Mancata prova dell'avvenuta notifica della cessione in sede di giudizio di opposizione.***

Il Tribunale avrebbe errato nel non richiedere a [redacted]na prova forte della cessione del credito oggetto del contendere (prova che doveva consistere nella produzione del contratto di cessione con l'indicazione del numero identificativo del rapporto).

***5. Errata valutazione delle prove – Inefficacia probatoria dell'estratto conto e dell'originale del contratto di finanziamento nelle mani della appellata.***

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere probante l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, documento che ha invero valore probatorio solo in sede di procedimento monitorio.

[redacted]non essendo una banca, non potrebbe comunque giovarsi di tale estratto conto, redatto da un soggetto terzo. Anche il possesso del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e delle fideiussioni non costituirebbe prova della titolarità del credito.

***6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. in relazione alla decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori. Contraddittoria argomentazione del giudice e mancata verifica della documentazione di controparte.***

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la mera intimazione di pagamento fosse sufficiente a conservare il diritto il creditore di agire contro i garanti, essendo invece necessaria una domanda giudiziale.

Non sarebbe poi invocabile la deroga pattizia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non essendo stata prodotta in atti la clausola derogatoria e considerata la natura imperativa della norma sopra indicata.

Gli appellanti hanno pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra precisate.

Si è costituita in giudizio [redacted] er essa [redacted] contestando le asserzioni di controparte e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.

Ad avviso dell'appellata, l'appello sarebbe inammissibile per manifesta infondatezza.

Nel merito, il primo motivo di appello sarebbe infondato, stante l'inapplicabilità retroattiva del D.lgs. 116/2024. L'operazione di cessione del credito da [redacted] è avvenuta in data 10 dicembre 2020, quindi in data ampiamente antecedente all'entrata in vigore del citato decreto e al termine ultimo per l'adozione delle disposizioni attuative da parte di Banca d'Italia.

Il secondo motivo sarebbe parimenti infondato. Come chiarito anche dalla Banca d'Italia sul proprio sito, le società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999 (tra cui [redacted] on devono chiedere una speciale autorizzazione per poter operare, ma sono esclusivamente tenute a iscriversi in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, elenco non assimilabile agli albi ex art. 106 TUB.

Nel caso di specie, [redacted] ha incaricato Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. di svolgere, in qualità di *master servicer*, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lettera (c), comma 6 e comma 6-*bis* della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca Finanziaria Internazionale è un soggetto iscritto all'Albo delle Banche il 28 agosto 2003, al n. 5580, con conseguente pieno rispetto della normativa in materia.

Quanto ad Intrum Italy S.p.A., la stessa non è chiamata a compiere alcuna attività "finanziaria" per cui sia necessaria una speciale abilitazione, ma è stata esclusivamente delegata dal *master servicer* allo svolgimento di attività di recupero dei crediti, essendo - a tal fine - dotata di apposita licenza rilasciata dalla Questura del Comune di Milano. L'appellata ha prodotto dichiarazione resa sul punto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (doc. 3).

In ogni caso, la Cassazione ha affermato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la serie di disposizioni contenute nel TUB o nel TUF: tali norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Ne consegue che le condotte difformi degli operatori non vanno a ripercuotersi sul piano civilistico, né possono travolgere l'efficacia di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali a tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), per asseriti vizi da invalidità "derivata". Pertanto, secondo la Cassazione (ved. S.U. 33719 del 16/11/2022), dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità sul piano contrattuale e civilistico o sul piano processuale.

Quanto ai restanti motivi di appello, [redacted] aveva pienamente provato la cessione del credito oggetto del contendere, ossia l'inclusione del credito in esame nel perimetro della predetta cessione. Non aveva poi posto a fondamento delle proprie pretese creditorie il solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Riguardo all'art. 1957 c.c., parte opposta aveva provato la deroga pattizia a quanto disposto dal citato articolo (art. 6 della fideiussione, specificamente approvato per iscritto).

Per i motivi esposti, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo l'infondatezza dell'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non configurandosi alcuna ipotesi di esercizio abusivo di attività finanziaria da parte di [redacted]

All'udienza del 26.5.2026, le parti hanno discusso oralmente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ex art. 218 *sexies* ult. co. c.p.c.

Va premesso che non sussistono i presupposti per l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, non emergendo profili di possibile rilevanza penale, in relazione alle attività svolte da [redacted] né emerge che la società svolga abusivamente attività finanziarie.

Ciò premesso, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Il **primo** motivo (sub. 1A) è infondato.

La disposizione introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024 (che prevede l'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia) è entrata in vigore in data successiva alla cessione del credito (e in data successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado). La doglianza degli appellanti deve pertanto ritenersi destituita di fondamento, per

inapplicabilità della norma, *ratione temporis*, al caso di specie. Il D.Lgs. n. 116/2024 - che, al suo art. 1 comma 1 lett. a), ha introdotto l'art. 114.5 TUB - al successivo art. 3 comma 7 dispone testualmente: "*Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data*".

Le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 116/2024, istitutive dell'apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza, sono state emanate in data 13.02.2025, con previsione dell'obbligo in capo ai "*gestori*" di iscrizione all'albo e dell'effettiva vigenza di detto albo soltanto a far data dal 7.09.2025.

Dunque, sulla base del quadro normativo sopra delineato, l'ambito di operatività *ratione temporis* dell'art. 114.5 TUB è da circoscriversi alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate in data successiva al 07.09.2025 e non è ammissibile alcuna applicazione retroattiva della norma in questione.

Nel caso di specie, l'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, tra [redacted] stata stipulata in data 10.12.2020 e l'operazione è stata pubblicata in G.U. parte II n. 145 del 12.12.2020.

A tale data, la disposizione normativa di cui all'art. 114.5 non esisteva e, pertanto, in capo alla cessionaria, non vigeva alcun obbligo di iscrizione nell'apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

Anche il profilo sub 1B) è infondato.

Risulta dalla documentazione versata in atti che, nel caso di specie, il ruolo di *master servicer* e quindi di incaricato alla gestione, recupero e riscossione dei crediti è stato attribuito a Banca Finanziaria S.p.a.

Quest'ultima ha delegato a [redacted] quale *special servicer*, lo svolgimento di talune attività connesse al recupero e riscossione dei crediti, escluse le attività espressamente riservate al *master servicer* dalla legge sulla cartolarizzazione.

L'appellata ha prodotto in atti la dichiarazione di Banca Finanziaria (doc. 3), circa i termini del contratto di *servicing*, e ha precisato che Banca Finanziaria è iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi bancari.

Dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 145 del 12.12.2020, risulta peraltro quanto segue:

> Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e' stata incaricata da Yoda SPV S.r.l. di svolgere, in qualita' di Master Servicer, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato a Intrum Italy S.p.A., in qualita' di Special Servicer, lo svolgimento di talune delle attivita' relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel Contratto di Servicing ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attivita' espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile.

E' pertanto chiaramente individuato il contenuto del contratto di *servicing*.
In definitiva, nel caso di specie, è stato incaricato dalla società [redacted] un *Master servicer* regolarmente iscritto all'albo. Il *Master servicer* ha delegato ad Intrum Italy, quale *Special servicer*, alcune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero dei crediti.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene pienamente efficace sul piano civilistico l'accordo di *sub-servicing* e quindi la delega di attività connesse alla riscossione ad un soggetto (nella fattispecie Intrum Italy) non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB (pur con obbligo di supervisione da parte del *master servicer*). La Cassazione, con ordinanza n. 7243/2024 ha statuito infatti che "*il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità*" (ved. anche Corte d'Appello di Milano, sentenze 346/2026 e 3577/2025).
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, "*in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto*

*dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il TUB o il TUF)*". Le norme richiamate dagli appellanti (art. 2 legge n. 130/99; art. 106 TUB) non assumono pertanto valenza civilistica e la loro eventuale violazione non comporta per ciò solo la radicale nullità degli atti che si pongano in violazione con esse, "*ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini […] dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)*" (così Cass. ord. 7243/2024).

Gli appellanti contestano poi che la società veicolo (SPV) possa procedere direttamente a conferire delega al soggetto *special servicer*, dotato esclusivamente di licenza ex art. 115 TULPS. Secondo gli appellanti, la nullità della *delega* conferita direttamente da [redacted] allo *special servicer* (denominata erroneamente dagli appellanti *procura alle liti*), si riverberebbe sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata. Gli appellanti chiedono che venga pertanto dichiarato il difetto di legittimazione processuale di Intrum Italy.

La doglianza non è fondata. [redacted] quale titolare del credito, ha agito in giudizio per il suo recupero e in tale sede ha delegato quale mandataria la società Intrum Italy, *Special servicer* incaricato dal *Master servicer* Banca Finanziaria. Essendo [redacted] la titolare del credito è evidentemente [redacted] dover delegare la sua mandataria Intrum Italy a compiere gli atti di gestione, incasso e recupero del credito (tra i quali, proporre ricorso monitorio, proporre azioni giudiziali o cautelari, resistere in giudizio, promuovere azioni esecutive, ecc.).

La tesi [redacted] fondata. [redacted] ha pertanto piena legittimazione processuale.

Il **secondo**, **terzo** e **quarto** motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e tutti riguardanti la titolarità del credito in capo a [redacted] quindi la prova del fatto che il credito vantato nei confronti dei sigg. [redacted] rientri nel perimetro della cessione in blocco stipulata il 10.12.2020 [redacted] e da [redacted]
Ritiene la Corte che parte opposta/odierna appellata abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito e quindi del fatto che il credito in questione rientri nell'ambito della cessione in blocco del 10.12.2020.
Va premesso che la cessione in blocco non deve essere provata necessariamente con la produzione del contratto di cessione. Sul punto la Cassazione ha chiarito che il giudicante può ritenere provata la titolarità del credito, in assenza di limiti alla prova, valorizzando "*gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi*" (ved. Cass. ord. 33966/2025) e quindi anche sulla base di elementi indiziari "*dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza*".
Ciò premesso, [redacted] dotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie II n. 145 del 12.12.2020, avviso che indica in modo ampio, ma sufficientemente dettagliato le categorie di crediti ceduti (comprese le eventuali garanzie), individuando la tipologia dei rapporti nel cui ambito è sorto il credito, il periodo in cui i rapporti devono essere sorti, la circostanza che il credito sia stato classificato a sofferenza (la cessione riguarda i crediti "*derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati «a sofferenza» ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in «Centrale dei Rischi» ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199*").
L'avviso indica anche il sito *internet* ove è pubblicata la lista di crediti ceduti, sino alla loro estinzione.
Oltre all'avviso predetto, parte opposta/appellata ha altresì prodotto la dichiarazione di cessione resa da [redacted] a conferma che nella cessione in blocco del dicembre 2020 erano compresi i crediti nei confronti del debitore principale [redacted] e quindi quelli nei confronti dei garanti). I numeri NDG riportati nella predetta dichiarazione di cessione si trovano a pag. 960 dell'elenco di crediti ceduti prodotto da [redacted] reperibile dal sito *internet* di [redacted] il cui *link* è indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, i numeri NDG nella dichiarazione di cessione di [redacted] e lo stralcio dell'elenco dei crediti ceduti:

**NDG 3162496151000**

| | Rapporto |
|---|---|
| 600061153246 | (mutuo) |
| 950100000797 | (soff. conto corr.) |
| 951100000796 | (soff. spese) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003162496151000 | 00005 | 600061153246 | 0003162496151000 | 00005 | 600061153246 |
| 0003162496151000 | 00263 | 950100000797 | 0003162496151000 | 00263 | 950100000797 |
| 0003162496151000 | 00263 | 951100000796 | 0003162496151000 | 00263 | 951100000796 |

Secondo costante giurisprudenza, la dichiarazione della banca cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo infatti alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (ved. Corte d'Appello di Milano, sentenza 489/2026). La dichiarazione predetta è del resto sufficiente a garantire l'unico interesse del debitore ceduto: se la cedente dichiara che il credito non le appartiene più, è chiaro che la stessa non andrà in futuro a reclamarlo presso il ceduto (o presso i suoi garanti), con la conseguenza che questi non rischia di pagare due volte il proprio debito.
Ulteriore prova della cessione è costituita dal possesso da parte della cessionaria della documentazione contrattuale (contratto di finanziamento e fideiussione specifica), considerata dalla giurisprudenza elemento di prova rilevante.
Quanto al rispetto del disposto di cui all'art. 58 comma 2 TUB, relativo all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, a pag. 7 della visura storica di [redacted] è indicato un chiaro riferimento all'iscrizione della cessione in blocco del 10.12.2020:

• **altri atti comun. ex art.58 co.2 d.lgs385/93**
Data atto: 10/12/2020
Data iscrizione: 11/12/2020

In ogni caso, secondo la Cassazione (ved. Cass. ord. 2511/25), in tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, prevista dal comma 2 della medesima disposizione, è "*adempimento estraneo alla fattispecie traslativa*" del credito, che "*non ha funzione né costitutiva, né probatoria del negozio di cessione*" ma

serve esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto a soggetti diversi dal cessionario. Ne consegue che la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese non impedisce al cessionario di provare, con ogni mezzo, la titolarità del credito oggetto della cessione in blocco, né determina un difetto di titolarità del credito in capo al cessionario stesso.

Il **quinto** motivo è infondato.

Sotto il primo profilo di contestazione, costante giurisprudenza ritiene che l'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 TUB possa essere prodotto e fatto valere anche dalla società cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, purché esso sia stato rilasciato dalla banca cedente (ved. Trib. Ravenna, sent. 195/2018; Trib. Avellino, sent. 909/2025).

Sotto il secondo profilo, se è vero che l'estratto munito di certificazione costituisce elemento di prova rilevante solo in sede di procedimento monitorio, va rilevato che nel caso di specie [redacted] non ha prodotto la mera certificazione ex art. 50 TUB, ma tutta una serie di documenti ulteriori che forniscono piena prova del credito (contratto di finanziamento con piano di ammortamento, fideiussione specifica, tabella delle rate, con indicazione delle rate pagate parzialmente o impagate ed estratto conto dettagliato del mutuo, con in calce la certificazione ex art. 50 TUB, estratti conto del conto corrente).

La contestazione circa il valore probatorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non è del resto accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine all'ammontare della pretesa creditoria, in punto importo capitale o in ordine ai tassi di interesse applicati. Circa la quantificazione del credito, gli appellanti si limitano ad affermare genericamente che emergerebbe una *palese incongruenza* degli importi (senza fornire alcuna precisazione, in merito a tale asserita *incongruenza*). In punto di interessi moratori, i sig. De Salvo e Benzi non hanno poi riproposto in appello l'eccezione relativa all'asserito superamento della soglia antiusura, già formulata in sede di giudizio di primo grado e ritenuta infondata dal Tribunale. La questione risulta quindi coperta dal giudicato.

Il **sesto** motivo è infondato.

E' pacifico che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. possa essere validamente derogata convenzionalmente dal fideiussore, trattandosi di disposizione che non è posta a tutela di interessi di ordine pubblico. Nel caso di specie, la fideiussione contiene la clausola derogatoria all'operatività dell'art. 1957 c.c. (art. 6) e tale clausola è stata oggetto di specifica approvazione scritta, con conseguente piena efficacia della stessa. Essendo peraltro la fideiussione oggetto del contendere una garanzia a prima richiesta (prevedendo, all'art. 7, l'obbligo del garante di

pagare "*a semplice richiesta scritta*"), la stessa è per sua natura incompatibile con l'onere in capo al creditore di promuovere un'azione giudiziaria entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (ved. Cass. ord. 5179/2025). Pertanto, nel caso di garanzia *a prima richiesta*, l'onere imposto dall'art. 1957 c.c. deve ritenersi soddisfatto mediante la semplice *intimazione di pagamento* rivolta al fideiussore (onere pacificamente adempiuto, nel caso di specie), senza necessità di instaurazione di un giudizio.

Quanto infine all'asserita violazione della normativa antitrust (ved. pag. 6 dell'atto di appello, ove si legge: "*Nullità, inesistenza, inefficacia degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione della normativa antitrust: eccezione di nullità della fideiussione sottostante il contratto di finanziamento per violazione di cui all'art. 2 comma 2 lettera A Legge 287/90 - Legge Antitrust*"), al di fuori del titolo sub C), come sopra riportato, l'atto di appello non contiene alcuna argomentazione, né alcuna spiegazione della predetta eccezione di nullità, eccezione che risulta pertanto del tutto indeterminata nel suo contenuto e come tale inammissibile.

Quanto infine all'eccezione circa la pretesa inammissibilità della domanda subordinata di [redacted] in quanto domanda tardivamente formulata, tale eccezione resta assorbita, trovando conferma la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda principale. Appare peraltro del tutto condivisibile il rilievo del primo Giudice, secondo cui la domanda principale di *conferma del decreto ingiuntivo* implica la domanda subordinata di pagamento della somma ingiunta, domanda quest'ultima che pertanto non può ritenersi *nuova*.

Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza del Tribunale di Milano.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. Non possono riconoscersi spese per la fase di trattazione/istruttoria, non essendovi stata istruttoria e non essendo neppure venuta in rilievo una vera e propria trattazione. Secondo recente orientamento della Cassazione, condiviso da questa Corte, "*In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di*

*trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali*" (Cass. 25664/2025; 10206/2021).

**P.Q.M.**

La Co [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7712/2025, pubblicata il 14/10/2025, così provvede:

1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 *quater*, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.

Così deciso, in Milano il 26/05/2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Dott. Laura Cesira Stella — Dott. Adriana Cassano Cicuto